

### Parte Speciale

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;**

**Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere;**

**Articolo 6 S: Garanzie;**

**Articolo 7 S: Subappalto;**

**Articolo 8 S: Verifica di conformità;**

**Articolo 9 S: Servizio di manutenzione;**

**Articolo 10 S: Penali;**

**Articolo 11 S: Corrispettivo;**

**Articolo 12 S: Fatturazione e pagamento;**

**Articolo 13 S: Condizione Particolare di Risoluzione;**

**Articolo 14 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;**

**Articolo 15 S: Subingresso nel contratto;**

### Parte Generale

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici;**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive;**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza;**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore;**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti;**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali;**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva;**

**Articolo 11 G: Recesso;**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi;**

**Articolo 14 G: Subappalto;**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo;**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali;**

**Articolo 17 G: Risoluzione;**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - -Piano triennale di prevenzione della Corruzione**

**Articolo 19 G Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Consip S.p.A., con sede legale in Roma Via Isonzo n. 19/E – 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 05359681003, nella persona dell'Ing. Luigi Marroni, in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Isonzo n. 19/E – 00198 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_= P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “*Impresa* o “*Fornitore*”)

### PREMESSO CHE

- a) la Consip, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), nonché dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), e dei relativi decreti attuativi, ha il compito di provvedere all'attuazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, anche mediante, tra l'altro, la stipula di Convenzioni quadro con imprese fornitrici, individuate tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, a beneficio di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- b) in particolare, con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, ciò anche mediante un sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche e la creazione e l'utilizzo dei mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi del D.P.R. 101 del 4 Aprile 2002;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) con Convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi;
- d) sono state successivamente sottoscritte ulteriori Convenzioni sempre aventi ad oggetto la realizzazione e gestione delle attività di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- e) in esecuzione dei compiti assegnatigli dall'Amministrazione e in ragione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013, la Consip, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. attraverso un appalto specifico sullo SDAPA ICT;
- f) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la polizza assicurativa richiesta nonché ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_: tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Consip procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **681388649B**;
- j) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- l) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- m) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- n) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
- o) valgono le seguenti definizioni:  
per la Committente si intende Consip S.p.A.;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) erogazione del servizio di manutenzione per le diverse tipologie di:
    1. apparati hardware di seguito indicati:
      - I. apparati di rete in Fiber Channel (Cisco);
      - II. bilanciatori (Radware);
      - III. server blade e relative enclosure (HP);
      - IV. Web Application Firewall (Radware);
      - V. Firewall (Fortinet);
    2. licenze software di seguito indicate:
      - VI. licenze Redhat;
    3. server blade HP che potrebbero essere introdotti e/o sostituire, all'occorrenza, oggetti del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale.
  2. Il dettaglio delle suddette apparecchiature HW e dei prodotti software è descritto nel Capitolato tecnico.
  3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico
  4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 11 S comma 1 Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
  5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico Parte II.



6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_>.
7. L'Impresa ha comunicato alla Committente il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di trentasei mesi decorrenti dalla "Data della stipula". L'avvio dell'esecuzione delle attività nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico Parte II. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
6. La Committente si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente

## **ARTICOLO 3 S**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Consip si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e



prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Consip esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.*
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## ARTICOLO 5 S

### PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Consip e/o l'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.



3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Consip e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Consip e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Consip e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Consip e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 8 S**

##### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Le attività volte alla Verifica di Conformità relative al servizio di manutenzione descritto nel Capitolato tecnico Parte II saranno effettuate con cadenza trimestrale per tutta la durata contrattuale a partire dalla stipula del contratto e dovranno iniziare entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento, secondo la pianificazione indicata nel Calendario Operativo approvato o diversamente comunicata dal Committente.
2. A tal fine, l'Impresa dovrà consegnare un "Calendario Operativo", contenente la proposta relativa alle modalità di esecuzione del servizio che sarà oggetto di Verifica di conformità.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata, con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. a), entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento per ciascun servizio.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei livelli di servizio monitorati attraverso gli indicatori di qualità indicati nel paragrafo 3.8 del Capitolato tecnico Parte II.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "**Data di accettazione del Servizio**" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 , lett. a) da parte della Committente ed autorizzerà il Committente a procedere alla fatturazione del servizio reso.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 10 S "Penali".
10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
11. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.



12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 lett. a) per un periodo complessivo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato tecnico Parte II, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale e/o hardware che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;



- consegna di ogni nuovo upgrade dei prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per upgrade si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti.
- 5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico Parte II.
- 6. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno al supporto tecnico "Hot line" dell'Impresa i malfunzionamenti (sia per le apparecchiature hardware sia per i prodotti software), il livello di severità ed eventuali inserimenti/sostituzioni di apparecchiature hardware nel presente contratto, via fax, e/o via e-mail, e/o via telefono od ulteriore modalità offerta dal Fornitore (es. portale web). Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma della presa in carico del problema da parte del Fornitore effettuata da quest'ultimo via posta elettronica.
- 7. La data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento al supporto tecnico "Hot line" dell'Impresa vengono definite come ora di "apertura della chiamata".
- 8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a confermare "la presa in carico del problema" mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro 1 (una) ora solare dall'ora di "apertura della chiamata", sia per le apparecchiature hardware, sia per i prodotti software.
- 9. Per tutti i prodotti di cui ai Gruppi 1, 2, 3 e 4 della Tabella 4 al paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico Parte II, è previsto un servizio di manutenzione nella modalità 24x7.
- 10. Per i prodotti di cui al Gruppo 5 della Tabella 4 al paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico Parte II, è previsto un servizio di manutenzione nella modalità 5x8.
- 11. La risoluzione del malfunzionamento ed il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature hardware dovrà avvenire entro e non oltre:
  - a) 6 (sei) ore lavorative dalla presa in carico del malfunzionamento per quanto riguarda i prodotti di cui al Gruppo 1 (HP) della Tabella 4 al paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico Parte II;
  - b) 4 (quattro) ore lavorative dalla segnalazione, per quanto riguarda i prodotti di cui al Gruppo 2 (Cisco) della Tabella 4 al paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico Parte II;
  - c) il giorno lavorativo successivo a quello di presa in carico del malfunzionamento per quanto riguarda i prodotti di cui al Gruppo 3 (Radware) e al Gruppo 4 (Fortinet FortiGate -1500D) della Tabella 4 al paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico Parte II;
  - d) 6 (sei) ore lavorative dalla presa in carico del malfunzionamento per quanto riguarda i server BLADE HP, riportati nella Tabella 3 al paragrafo 2.2 del Capitolato tecnico Parte II, che potrebbero essere introdotti e/o sostituire, all'occorrenza, oggetti del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 12. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare il corretto funzionamento dei prodotti software entro i seguenti termini perentori per i tre diversi livelli di severità descritti dettagliatamente nel Capitolato tecnico Parte II:
  - a) *Livello di severità 1:* risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro tre (3) giorni lavorativi a partire dal momento della presa in carico del malfunzionamento di cui al precedente comma 8;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- b) *Livello di severità 2*: risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dal della presa in carico del malfunzionamento di cui al precedente comma 8;
  - c) *Livelli di severità 3*: risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro dieci (10) giorni lavorativi a partire dal momento della presa in carico del malfunzionamento di cui al precedente comma 8.
- 13. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui ai precedenti comma 11 e 12, la Committente applicherà le penali di cui al successivo art. 10 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
  - 14. Con riferimento al servizio di manutenzione dei prodotti software, ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
  - 15. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente art. 6 S "Garanzie". La Consip può richiedere che in caso di sostituzione del disco, il dispositivo guasto sia sottoposto a processo di smagnetizzazione. Il processo di smagnetizzazione è a totale carico della Consip stessa. La Consip provvederà inoltre, entro 30 gg solari dalla data di sostituzione del componente, a rendere disponibile all'Impresa il disco sottoposto al processo di smagnetizzazione integro dal punto di vista fisico e totalmente inutilizzabile.
  - 16. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
  - 17. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 12 - nel caso dei prodotti software -, l'Impresa, previa fornitura di una soluzione temporanea come specificato al comma 14, potrà concordare con la Committente un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento che sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 S "Penali".
  - 18. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 11 - nel caso di apparecchiature hardware -, o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
  - 19. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno



- essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
20. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di intervento, in formato cartaceo od elettronico, dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico Parte II, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
  21. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
  22. Alla fine di ogni trimestre il Fornitore dovrà produrre il documento chiamato "Elenco degli interventi", contenente tutti gli interventi prodotti nel corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti e le note di intervento ad essi associate.
  23. Nel caso si renda necessario, la manutenzione di alcuni apparati HW citati nel paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico Parte II, potrebbe essere sostituita con quella degli apparati specificati nella Tabella 3 del paragrafo 2.2 del Capitolato tecnico Parte II.
  24. L'ingresso e/o l'uscita dal contratto della manutenzione di apparati HW sarà comunicata da Consip con un anticipo trimestrale con le stesse modalità formali di cui al precedente comma 6.
  25. Si precisa che il servizio di manutenzione sarà attivato con cadenza mensile.
  26. Il canone di manutenzione mensile globale dell'intero contratto, sarà corrisposto in base alla presenza effettiva nel contratto stesso dei vari apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione, calcolato mese per mese; a tal proposito il Fornitore dovrà fornire a Consip, entro i primi 10 giorni di ogni mese, un report contenente l'elenco degli apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione.
  27. Gli apparati introdotti saranno soggetti ai livelli di servizio di cui ai precedenti comma 11 e 12 e agli indicatori di qualità di cui al successivo art. 10 S "Penali", comma 1 e 2.

## **ARTICOLO 10 S**

### **PENALI**

1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 8, 11 e 12, si verifichi un ritardo rispetto alla presa in carico e al termine per la risoluzione dei malfunzionamenti:
  - per ciascuna (ora lavorativa di ritardo), calcolata sulla base del valore di soglia della metrica stabilita in relazione all'indicatore: IQ01 "Tempestività nella presa in carico degli interventi" relativamente allo slittamento della presa in carico dell'intervento, dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico Parte II, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.



- per ciascuna (ora lavorativa di ritardo), calcolata sulla base del valore di soglia della metrica stabilita in relazione all'indicatore: IQ02 "Tempestività nella chiusura degli interventi" relativamente allo slittamento del completamento dell'intervento, dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico Parte II, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo dell'intervento, definito sulla base di quanto stabilito all'art. 11 S "Corrispettivo" comma 1.
- 2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna del report contenente l'elenco degli apparati HW e prodotti SW in manutenzione rispetto ai termini di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione" comma 26, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo dell'intervento, definito sulla base di quanto stabilito all'art. 11 S "Corrispettivo" comma 1.
- 3. Per ogni giorno solare di ritardo per la comunicazione del nominativo del Responsabile della Fornitura, di cui al precedente art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" comma 7, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo dell'intervento, definito sulla base di quanto stabilito all'art. 11 S "Corrispettivo" comma 1.
- 4. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S "Servizio di manutenzione", l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
- 5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE", resta salvo il diverso termine indicato.
- 6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Consip e/o l'Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
- 8. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- 9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 11 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per il servizio di manutenzione delle apparecchiature e dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'erogazione dei servizi è pari a complessivi € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_) , così suddiviso:

Il suddetto corrispettivo massimo di cui al precedente comma 1 è così ripartito:

Marca	Tipologia di apparato	Product Number	Modello	Q. tà	Prezzo unitario della manutenzione offerto per la corrispondente durata contrattuale	numero mesi
HP	SERVER BLADE	679118-B21	BL660c G8	6		27
HP	SERVER BLADE	da definire	BL660c G9	8		36
HP	SERVER BLADE	da definire	BL460c G9	8		36
HP	SERVER BLADE	518878-B21	BL685c 128 GB	8		36
HP	SERVER BLADE	518878-B21	BL685c 256 GB	2		36
HP	ENCLOSURE	507019-B21	BLC7000	2		36
HP	ENCLOSURE	681844-B21	BLC7000	2		36
Cisco	SWITCH	DS-C9148D-8G48P-K9	MDS 9148 WITH 48P ENABLED 48X8GFC SW OPTICS	3		36
Radware	BILANCIATORI	19210086R3	Alteon 5224 XL- 2*	2		36
Radware	BILANCIATORI	19210086R3	Alteon 5224 - 2*	2		36
Radware	BILANCIATORI	19210086R3	Alteon 5224 1 G/ODS-LS/6GB	2		36
Radware	Web Application Firewall	19220002	Web Application firewall – On demand switch VL – 2*SFP	3		36
Radware	Web Application Firewall	9038035	Software license for Appwall Cluster Manager	1		36
Radware	Web Application Firewall	927014	APSolute Vision Security Reporter – Software Option	1		36
Radware	Web Application Firewall	9070100	Right to Use (RTU): 6 Physical and 60 Virtual Instances – Software Option	1		36
Radware	Web Application Firewall	927014RS	Standard Support for APSolute Vision Security Reporter - Software Option	1		36
Radware	Web Application Firewall	9070104	APSolute Vision performance Reporter – Software Option	1		36
Fortinet	Firewall	FG-1500D	FG – 1500D	4		36
Fortinet	Firewall	FG-1500D	FG – 1500D SW Subscription	4		36
Fortinet	Firewall	400C	FortiAnalyzer 400C	1		36

**Tabella 1**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Licenze redhat	Q. tà	Prezzo unitario della manutenzione offerto per la corrispondente durata contrattuale	numero mesi
RH00059 RINNOVO - High Availability for Unlimited Guests (4 socket)	4		36

**Tabella 2**

Marca	Tipologia di apparato	Modello	Q. tà	Prezzo unitario della manutenzione offerto per la corrispondente durata contrattuale	numero mesi
HP	SERVER BLADE	HP Server Blade BL460 gen 9 10Gb/20Gb	5		24
HP	SERVER BLADE	HP Server Blade BL660 gen 9 10/20GB	5		24

**Tabella 3**

1. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **ARTICOLO 12 S**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità", comma 7 e 8 sulla base del report contenente **l'elenco degli apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione**.
2. Per semplicità organizzativa, Consip potrà richiedere/ha richiesto al momento della stipula all'impresa la redazione di un Piano di fatturazione, che costituirà parte integrante del contratto, formulato nel rispetto delle suddette regole; Consip avrà la facoltà di respingere la fattura nel caso in cui l'Impresa non si attenga, a tali indicazioni e comunque a tutte quelle espresse nel presente articolo.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa più il totale dell'IVA fatturata. Il restante 0,5 % dell'imponibile verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente al relativo Verbale di esito positivo della verifica di conformità.  
Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003 e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo Gare (CIG) **681388649B**, nonché il codice interno attribuito da Consip al contratto (che sarà comunicato successivamente alla stipula del presente contratto).
8. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà segnalare esplicitamente sulla singola fattura il ricorso o meno allo stesso, e fornire nella parte descrittiva, o in allegato pdf alla stessa, gli estremi identificativi del subappaltatore e l'importo del servizio prestato, in modo da consentire l'acquisizione del Durc anche per tale soggetto.
9. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip ha adottato a decorrere dal 31 marzo 2015, seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato 9 "Modalità di fatturazione elettronica".
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono stati consegnati a Consip prima della stipula. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente.  
Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 13 S**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

## **ARTICOLO 14 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 15 S**

### **SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura anche in virtù di quanto potrà essere stabilito in attuazione dell'art. 1, comma 297, L. n. 190/2014 potrà/anno subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Subappalto;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S - Penali;

Articolo 13 S - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 15 S - Subingresso nel contratto;

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di servizi di manutenzione per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 1843

Allegato 5 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;  
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;  
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;  
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;  
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;  
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;  
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;  
Articolo 11 G – Recesso;  
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;  
Articolo 14 G – Subappalto;  
Articolo 15 G- Foro esclusivo;  
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;  
Articolo 17 G - Risoluzione;  
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_